

STATUTO

EUROSOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS-

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANOSA DI PUGLIA BA CORSO
GARIBALDI 60

Numero REA: BA - 596226

Codice fiscale: 90105760723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ci.	
	Imposte e spese inerenti e conseguenti a quest'atto resteranno	
	a carico della società.	
	* * *	
	STATUTO	
	TITOLO 1 DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, SCOPO, REQUISITI MUTUA-	
	LISTICI E NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO UNO - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale di tipo "A" a	
	responsabilità limitata, ai sensi della lettera a) dell'art.1,	
	Legge 8 novembre 1991 n.381, a capitale variabile ed a mutua-	
	lità prevalente sotto la denominazione sociale " EUROSOCCORSO	
	Società Cooperativa Sociale-ONLUS- ".	
	ARTICOLO DUE - SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Canosa di Puglia.	
	L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede	
	nell'ambito del comune sopra indicato, e istituire o sopprime-	
	re ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferi-	
	mento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e	
	istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.	
	ARTICOLO TRE - DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
	(duemilacent) e potrà essere prorogata o anticipatamente	

	sciolta con delibera dell'assemblea.	
	ARTICOLO QUATTRO - MUTUALITÀ PREVALENTE	
	La cooperativa, che ha scopo mutualistico e non ha scopo di	
	lucro, si prefigge di perseguire, nel rispetto del principio	
	della parità di trattamento, l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso la gestione stabile o temporanea, per conto	
	proprio o di terzi, di servizi socio sanitari ed educativi o-	
	rientati in via propria, ma non esclusiva, alla risposta dei	
	bisogni di persone, come definito dall'art. 1, lett. a) della	
	Legge 8/11/1991, n. 381, ed eventuali modificazioni ed inte-	
	grazioni, attuando in forma mutualistica e senza fini specula-	
	tivi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando	
	continuità di occupazione lavorativa ai soci, migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutu-	
	alità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci	
	ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla L 3 aprile 2001, n. 142 e successive integrazioni e mo-	
	dificazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coopera-	
	tiva e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle	
	leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:	
	-è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	-è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	-è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	-in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In	
	caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - oc-	
	ties del Codice Civile.	

	ARTICOLO CINQUE - OGGETTO	
	Per perseguire gli scopi sopra indicati, la cooperativa, nei	
	limiti e nel rispetto stabiliti dalla normativa, anche regola-	
	mentare, in materia vigente, potrà:	
	a) istituire e/o gestire centri socio-educativi, ricreativi,	
	formativi, riabilitazione e formazione a carattere territoria-	
	le, anche organizzando laboratori per l'apprendimento ed il	
	perfezionamento di attività pratiche che aiutino l'inserimento	
	sociale degli individui;	
	b) curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale	
	come dibattiti e/o conferenze al fine di contribuire alla dif-	
	usione di messaggi di umanità e di solidarietà, relative al	
	campo nel quale la cooperativa opera;	
	c) istituire servizi di assistenza, centri residenziali, non	
	residenziali e intermedie a carattere socio-sanitario e socio-	
	assistenziale, comunità alloggio, case famiglia;	
	d) istituire laboratori di ricerca scientifica nel campo cli-	
	nico epidemiologico, biomedico, e clinico delle malattie e de-	
	gli handicap in generale;	
	e) sostenere il potenziamento ed il miglioramento delle	
	strutture esistenti, pubbliche o private, dedicate alla dia-	
	gnosi e al trattamento delle malattie renali sia in fase con-	
	servativa che durante i trattamenti sostitutivi (dialisi e	
	trapianto);	
	f) fornire servizio di tele soccorso, tele assistenza, tele	

	controllo, video controllo e video assistenza;	
	g) assicurare servizi di pronto intervento e/o soccorso, di	
	trasporto in favore di disabili, dializzati, trapiantati, in-	
	fermi e feriti, degenti, ammalati in genere, intra ed extra	
	ASL BT;	
	h) assicurare servizi di ambulanza e, con autoveicoli specia-	
	li, assicurare il trasporto di prelievi ematici, citologici,	
	istologici, materiale sanitario biologico in genere;	
	i) favorire, in Italia e all'estero, una stretta cooperazione	
	tra specialisti appartenenti a discipline diverse, in partico-	
	lare medici di medicina generale, immunologi, medici di labo-	
	ratorio, radiologi, internisti e nefrologi, operatori sanitari	
	in genere, cooperative sociali e associazioni di volontariato,	
	nell'ambito di nuove strategie diagnostiche e terapeutiche in-	
	tegrate, attraverso la promozione e l'organizzazione di conve-	
	gni e manifestazioni su aspetti generali e/o specifici della	
	ricerca stessa, sia attraverso l'attribuzione di borse di stu-	
	dio, riconoscimenti scientifici e provvidenze a studiosi e ri-	
	cercatori impegnati nel settore, nonchè, attraverso l'eroga-	
	zione di rimborsi spese, per la partecipazione a congressi,	
	gruppi di studio, corsi di aggiornamento e simili, curandone	
	la pubblicazione e la diffusione degli atti dei convegni pro-	
	mossi o di eventuali altre opere o pubblicazioni a carattere	
	scientifico inerenti tematiche dell'oggetto sociale della coo-	
	perativa;	

	l) promuovere attività di promozione e rivendicazione dell'im-	
	pegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	m) curare lo svolgimento di attività di tipo socio-culturale	
	come dibattiti e/o conferenze al fine di contribuire alla dif-	
	fusione di messaggi di umanità e di solidarietà, relative al	
	campo nel quale la cooperativa opera;	
	n) attivare tutte le iniziative volte a promuovere l'integra-	
	zione lavorativa e a migliorare l'assistenza, le prospettive	
	di recupero e la qualità di vita di tutti i soggetti svantag-	
	giate di cui all'art. 4 della Legge 8/11/1991, n. 381 e,	
	all'art. 10 del D. Lgs. 4/12/1997, n. 460, atte ad inserirli	
	nel contesto sociale al fine di ridurre rischi di emarginazio-	
	ne, sia in proprio sia per conto di Enti Pubblici, Stato, Re-	
	gioni, Provincie e Comuni;	
	o) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e parte-	
	cipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, finalizzate	
	a creare opportunità di lavoro e per sostenere i propri scopi	
	istituzionali;	
	p) partecipare a bandi territoriali, regionali, nazionali e	
	comunitari afferenti la gestione dei servizi che la cooperati-	
	ve può assicurare;	
	q) promuovere qualunque altra attività affine o connessa a	
	quelle sopra elencate utile al raggiungimento dello scopo	
	sciale.	

	La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle	
	sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma in conformità al D.Lgs. 1 settembre	
	1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà	
	utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Re-	
	gionali, Nazionali e Comunitarie.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattati-	
	ve pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli al-	
	tri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permet-	
	tere lo sviluppo della società.	
	ARTICOLO SEI - NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla cooperativa, che è regolata dal presente statuto e dagli	
	eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano altresì	
	le disposizioni della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 e	
	succ. modif. ed intger., della Legge Regione Puglia n. 21 del	
	1 settembre 1993 e succ. modif. ed integr. e del D. Lgs. n.	
	460 del 4 dicembre 1997 e, per quanto in essi non previsto, le	
	disposizioni previste dal Libro V - Titolo VI del Codice Civi-	
	le, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	TITOLO II DIRITTI E OBBILGHI DEI SOCI - TRATTAMENTO DEI SOCI	
	COOPERATORI - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	

	ARTICOLO SETTE - SOCI	
	I soci si distinguono in:	
	"SOCI COOPERATORI"	
	il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quel-	
	lo previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono	
	partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamen-	
	te cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, tra i quali	
	rientrano le persone svantaggiate considerate dall'art. 4 del-	
	la Legge 8/11/1991, n. 381 e, all'art. 10 del D. Lgs.	
	4/12/1997, n. 460, le quali devono costituire almeno il 30%	
	dei lavoratori della cooperativa.	
	E' consentita l'ammissione quali soci cooperatori di soggetti	
	che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero stret-	
	tamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, altresì, essere "soci cooperatori" le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) "SOCI LAVORATORI" che, per la loro capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e	
	che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa.	
	L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto so-	

	ziale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di	
	lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla	
	quantità e qualità dei lavoro effettivamente svolto. Ai sensi	
	del comma 3 dell'articolo 1 della L. 3 aprile 2001 n.142 il	
	socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o succes-	
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce co-	
	munque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma	
	derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale	
	e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti	
	dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione	
	del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fon-	
	te. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e suc-	
	cessive modificazioni ed integrazioni.	
	b) " SOCI VOLONTARI " che, ai sensi e per gli effetti della Leg-	
	ge 381/91, prestano la loro attività liberamente e gratuita-	
	mente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate. A tale ca-	
	tegoria di soci non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	I soci volontari vengono iscritti in un'apposita sezione del	

	libro soci e devono essere in numero non superiore alla metà	
	del numero complessivo dei soci della cooperativa.	
	"CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI"	
	che, la cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse	
	della loro formazione, ovvero, del loro inserimento nell'im-	
	presa.	
	L'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del	
	socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo,	
	comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso	
	a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare al-	
	tri soci. I soci ammessi alla categoria speciale non potranno	
	in ogni caso superare 1/3 del numero totale dei soci coopera-	
	tori e non potranno ricoprire cariche negli organi amministra-	
	tivi.	
	"SOCI SOVVENTORI"	
	che, partecipano investendo capitali nell'impresa, ai program-	
	mi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale, la cui disciplina è contenuta al	
	TITOLO VI del presente statuto.	
	ARTICOLO OTTO - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà con-	

	tenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	-la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	-la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	-la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.7, delibera sulla domanda secondo	

	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, colui il quale l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i	
	soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO NOVE - OBBLIGHI DEI SOCI	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo;	
	– del capitale sottoscritto;	
	– dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	TITOLO III	
	RECESSO - MORTE - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO DIECI	
	La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte,	
	per esclusione.	
	ARTICOLO UNDICI - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare ai raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società, e l'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,	

	può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusu-	
	ra dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrati-	
	vo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO DODICI - ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	

	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti	
	di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo a	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-	
	ti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO TREDICI - MORTE	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui appresso.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-	
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al presente sta-	
	tuto. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota	
	nei modi di cui al presente statuto.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dal pre-	
	sente statuto.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione della quota	
	nei modi di cui al presente statuto.	
	ARTICOLO QUATTORDICI - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE	
	I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari del socio	
	deceduto qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di	
	socio, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. dodici, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento e da risarcimento danni.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	ARTICOLO QUINDICI - AMMISSIONE	
	Possono essere ammessi soci sovventori nella Cooperativa ai	
	sensi dell'articolo 4 della L.31 gennaio 1992 n.59.	
	ARTICOLO SEDICI - CONFERIMENTO E QUOTE	
	I soci sovventori possono conferire nella Cooperativa denaro,	
	beni in natura, crediti. Ogni socio sovventore è tenuto a con-	
	ferire quote trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero), sottoscrivendo un numero minimo di quote	
	pari ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).	
	ARTICOLO DICIASSETTE - ALIENAZIONE DELLE QUOTE	
	Il socio sovventore che intende alienare le proprie quote do-	
	vrà comunicare all'organo amministrativo il nominativo	
	dell'acquirente inviando un Raccomandata A/R.	
	Le quote dei soci sovventori potranno essere sottoscritte e	
	trasferite soltanto dopo apposita delibera dell'organo ammini-	

	strativo che dovrà essere comunicata all'alienante per Racco-	
	mandata A/R entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data	
	di ricevimento della Raccomandata dal socio che intende alie-	
	nare le proprie quote.	
	Qualora l'organo amministrativo esprime parere negativo alla	
	vendita e sottoscrizione delle quote al soggetto proposto dal	
	socio sovventore alienante, spetterà allo stesso Organo ammi-	
	nistrativo indicare altro soggetto a lui gradito.	
	Solo quando non verrà raggiunto un accordo entro un mese dalla	
	data della in cui l'organo amministrativo ha indicato il nome	
	del possibile acquirente a lui gradito.	
	ARTICOLO DICIOOTTO - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Il diritto di recesso spetta al socio sovventore, oltre che	
	nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, anche	
	alla naturale scadenza stabilita per il conferimento.	
	ARTICOLO DICIANNOVE - DIRITTO DI VOTO PER IL SOCIO SOVVENTORE	
	I Soci sovventori potranno esercitare il diritto di voto in	
	assemblea, nelle modalità stabilite dalla stessa Assemblea.	
	ARTICOLO VENTI - RIPERCUSSIONI SUI CONFERIMENTI IN CASO DI RI-	
	DUZIONE DI CAPITALE	
	Nel caso in cui si dovesse procedere ad una riduzione del ca-	
	pitale sociale della Cooperativa a causa di perdite verifica-	
	tesi, queste ultime graveranno sul fondo che è stato costitui-	
	to tramite i conferimenti dei soci sovventori in proporzione	
	tra questo ed il capitale conferito dagli altri soci della Co-	

	operativa.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI	
	ARTICOLO VENTUNO – PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati	
	da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola	
	zero zero) cadauna. La partecipazione complessiva detenuta da	
	ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci defunti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art.10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	ARTICOLO VENTIDUE – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, tutte le necessarie indicazioni per il suben-	
	tro.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	ARTICOLO VENTITRE - ESERCIZI SOCIALI	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	

	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art, 7 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-	
	trà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-	
	zioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, non-	

	ché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali	
	prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transa-	
	zioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi prov-	
	visori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentu-	
	ale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi)	
	sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i	
	soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa	
	sempre nel rispetto del mantenimento dei requisiti mutualisti-	
	ci anche ai fini fiscali:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	La disciplina applicabile ai ristorni è quella prevista	
	dall'art. 2545-sexies del cod,civ. e dall'art. 12 del DPR 601	
	/ 73.	
	ARTICOLO VENTIQUEATTRO - RISTORNI	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilanci di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica .	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	

	- erogazione diretta ;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione .	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secon-	
	do quanto previsto in apposito regolamento	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO VENTICINQUE - GLI ORGANI SOCIALI	
	Sono organi dalla società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo costituito dal Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina	
	nonostante la non obbligatorietà;	
	d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua	
	nomina.	
	ARTICOLO VENTISEI - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea dei soci:	
	1) approva il bilancio;	
	2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;	
	3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corri-	
	spondere all'organo amministrativo e la retribuzione annuale	

	dei Sindaci o i gettoni di presenza per la durata	
	dell'incarico;	
	4) approva o modifica il regolamento interno previsto ai sensi	
	dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142 su proposta	
	dell'organo amministrativo e tutti gli altri regolamenti re-	
	datti dallo stesso Consiglio;	
	5) delibera sulle responsabilità dell'organo amministrativo e	
	dei Sindaci;	
	6) delibera sulle modifiche allo Statuto della cooperativa;	
	7) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	8) delibera sulla regolamentazione della durata minima del	
	conferimento dei soci sovventori;	
	9) delibera sulla esclusione o limitazione del diritto di pre-	
	lazione sull'acquisto delle quote che il socio sovventore in-	
	tende alienare;	
	10) stabilisce il numero complessivo delle quote da emettere;	
	11) sui diritti patrimoniali e di partecipazione agli utili ed	
	eventuali privilegi dei soci sovventori.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o al-	
	trove ma sempre in Italia), la data della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con	
	avviso o ricevuta di ricevimento, almeno otto giorni prima.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini so-	

	pradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mai) sempre che	
	sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e sia-	
	no presenti o consta che siano informati l'organo amministra-	
	tivo e tutti i sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea ai riunisce inoltre quante volte l'organo di Ammi-	
	nistrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Col-	
	legio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	ARTICOLO VENTISETTE - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappre-	
	sentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci	
	e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione l'assemblea delibera sull'ordine del	
	giorno che avrebbe dovuto essere trattato nella prima convoca-	
	zione, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati qualun-	
	que sia il numero dei soci partecipanti. In caso di delibere	
	aventi ad oggetto le modifiche dello statuto occorre, sia in	
	prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la	
	metà dei soci ed il voto favorevole dei soci che rappresentino	
	la metà più uno dei presenti.	

	ARTICOLO VENTOTTO – DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio	
	ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; o-	
	gni socio delegato non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate agli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci	
	quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun al-	
	tro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano.	
	ARTICOLO VENTINOVE – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, o in sua assenza da un altro socio designato	
	dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando	
	previsto obbligatoriamente.	
	ARTICOLO TRENTA – ORGANO AMMINISTRATIVO E POTERI	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	

	composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, scelti tra i soci, il	
	cui funzionamento è regolato così come di seguito.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza	
	collegiale.	
	Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può e-	
	leggere un Vice-Presidente per i casi di assenza o impedimento	
	del Presidente, se questi non sono stati già scelti alla nomi-	
	na.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scado-	
	no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono sempre rieleggibili.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo giudichi ne-	
	cessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza de-	
	gli amministratori o dall'organo di controllo, mediante avviso	
	spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di	
	controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima;	
	nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del	
	giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente	
	presso la sede sociale o altrove purché in Italia.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal Presidente	

	e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito	
	libro sociale.	
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed il sindaco ed il revisore, se nomina-	
	ti.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società. Spetta pertanto a titolo esemplifica-	
	tivo all'organo Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci;	
	c) compilare il regolamento interno previsto dall'articolo 6	
	della L.3 aprile 2001 n.142 ed altri regolamenti ritenuti ido-	
	nei ad una corretta gestione della cooperativa;	
	d) deliberare, fra le altre, in ordine alle seguenti attività:	
	vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e im-	
	mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa	
	quella di rinunciare alle ipoteche legali, aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti anche allo scoperto; concorrere a	
	gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e deliberare in ordine ai	
	relativi contratti; concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; con-	
	ferire procure, per singoli atti o categorie di atti; assumere	
	e licenziare il personale della società, fissandone le mansio-	

	ni e le retribuzioni; decidere circa l'ammissione, il recesso,	
	la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione moti-	
	vata; compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Sta-	
	tuto, siano riservati all'assemblea; disporre la costituzione	
	di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale; iscrivere o meno ad una delle re-	
	altà associazionistiche cooperative (Es. Legacoop, Confcoope-	
	rative, etc.). decidendo se affidarsi o meno ad esse per le	
	revisioni previste per legge, così previsto dall'articolo 7	
	lettera d) della Legge 3 aprile 2001 n.142; deliberare in or-	
	dine ad ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito	
	di diritto pubblico e privato, compresi leasing, apertura di	
	sovvenzioni e mutui deliberando altresì in ordine a tutte le	
	garanzie anche ipotecarie.	
	ARTICOLO TRENTUNO - RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società di	
	fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualun-	
	que sede e grado di giudizio e di nominare all'uopo avvocati e	
	procuratori, compete al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al	
	Vice-Presidente se nominato.	
	ARTICOLO TRENTADUE - ORGANO DI CONTROLLO	
	Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbliga-	

	torio, o quando i soci deliberano di averlo nonostante la non	
	obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi. Devono,	
	inoltre, essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale eventualmente nominato opererà secondo	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in	
	materia, Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito	
	dall'assemblea.	
	ARTICOLO TRENTATRE - FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-	
	viste dall' art. 2403 c. c.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con	
	le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze	
	dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO TRENTAQUATTRO - CONTROLLO CONTABILE	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il colle-	
	gio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal	
	caso deve essere integralmente costituito da revisori contabi-	
	li iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	

	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi	
	di obbligatorietà dello stesso, la cooperativa nomini per il	
	controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto	
	al registro dei revisori contabili istituito presso il Mini-	
	sterio di Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO TRENTACINQUE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di così, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si	
	estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione	
	della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla	

	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma prece-	
	dente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determina-	
	zione del valore della controversia si tiene conto della do-	
	manda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla con-	
	fcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	

	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di	
	funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla par-	
	te che promuove l'attivazione della procedura.	
	ARTICOLO TRENTASEI - SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	il numero dei liquidatori;	
	in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamen-	
	to del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	dell'organo amministrativo, in quanto compatibile;	
	—a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	

36 di 37

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82,
che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della tabella allegata al d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 642.